

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la domanda di grazia del signor Lothar Schlothane

(del 22 aprile 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Preavvisiamo come segue sulla domanda di grazia presentata dal sig. *Lothar Schlothane*, cittadino germanico, nato a Paderborn (Germania) il 14 giugno 1939, attualmente detenuto presso il Penitenziario cantonale di Lugano.

In data 15 luglio 1963 le Assise criminali di Lugano hanno condannato lo Schlothane, per furto continuato e circolazione senza licenza di condurre, a 4 anni di reclusione, alla privazione dei diritti civili per 5 anni e alla espulsione dal territorio svizzero per 15 anni. Qualora le condizioni previste all'art. 38 CPS saranno adempite, egli potrà essere ammesso al beneficio della liberazione condizionale e la sua scarcerazione avrà luogo il prossimo 7 marzo 1965.

Nella sua istanza di grazia (annesso 1) lo Schlothane richiama in particolare la sua condizione familiare e allega alcuni documenti a sostegno delle sue affermazioni. L'unica parente che ancora si interessa di lui sarebbe la signora Alma Schlothane - Bull, proprietaria di un negozio di articoli di cuoio in Oberhausen-Sterkrade. Questa desidera di poter affidare al nipote la gerenza del suo negozio e ritiene tale soluzione urgente date le sue precarie condizioni di salute che vengono confermate nel certificato medico pure allegato.

La domanda di grazia è stata da noi sottoposta per il preavviso alle competenti Autorità e precisamente al presidente della Camera criminale del Tribunale di Appello, al Procuratore pubblico sottocenerino e al Consiglio di vigilanza in Lugano. Mentre le prime due, preavvisando negativamente, si riferiscono integralmente ai considerandi della sentenza, il Consiglio di vigilanza preavvisa negativamente la domanda senza alcun riferimento particolare (annessi 2 e 3).

Il Gran Consiglio è per legge l'Autorità competente a concedere al condannato la grazia (legge del 5 novembre 1945). La grazia non costituisce un giudizio di merito di grado superiore che possa annullare gli effetti di un giudizio penale: la grazia è una misura di carattere straordinario che può essere ammessa soltanto in casi speciali nei quali l'esecuzione della pena costituirebbe una patente violazione di principi equitativi.

Nel presente caso tale provvedimento NON può essere, a nostro giudizio, concesso.

Pur riconoscendo che la signora Schlothane possa desiderare di affidare il negozio al nipote, date le sue precarie condizioni di salute, e ammettendo anche che dopo questa ultima esperienza l'istante si sia finalmente reso conto delle responsabilità che deve assumere per ridiventare un uomo onesto, tali considerazioni non possono giustificare in nessun modo la concessione della grazia. Affinchè si possa avere una chiara visione sia della persona dello Schlothane, che della sua attività delittuosa (nel nostro paese 50 furti in un periodo di 13 giorni) si richiama la sentenza annessa (annesso 4), pag. 14, 15, 16 e 17. Non irrilevante deve pure essere il fatto che lo Schlothane potrà beneficiare della riduzione di un terzo della pena (16 mesi di detenzione).

Dobbiamo ancora osservare che le conseguenze derivanti da una lunga condanna si riflettono sempre, oltre che sull'interessato, anche sulle loro famiglie. Pur ammettendo quindi la buona fede di ognuno che, uscendo dalle carceri, desidera redimersi, non si può ammetterlo — senza estrema necessità — al beneficio della grazia, perchè questa costituirebbe una evidente ingiustizia nei confronti di coloro che accettano la loro pena quale espiazione delle colpe da essi commesse.

La concessione della grazia nel caso in esame costituirebbe poi un pericoloso precedente.

Vi invitiamo quindi a respingere l'istanza di grazia.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Pellegrini

p. o. Il Cancelliere :

Beati